

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BUSSETI** e **SALERNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1977

Modifiche alla legge 20 dicembre 1973, n. 831, sulla nomina  
a magistrato di Cassazione

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 20 dicembre 1973, n. 831 (contenente modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione) dispone all'articolo 4 che, per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di Corte di appello devono aver compiuto sette anni dalla nomina a tale qualifica.

L'articolo 7, primo capoverso, della stessa legge regola l'anzianità nella qualifica di magistrato di Cassazione per effetto delle nomine secondo le nuove disposizioni e stabilisce che « la nomina produce effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prevista dall'articolo 4 ».

L'articolo 21, contenente « norme transitorie » intese a regolare le situazioni connesse al passaggio dal precedente sistema di progressione (per scrutinio) a quello nuovo, dispone nel sesto comma: « I magistrati,

che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcuno scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria, e coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole, sono sottoposti, a domanda, alla valutazione con i criteri indicati dall'articolo 1 e, in caso di valutazione favorevole, conseguono la nomina agli effetti giuridici ed economici con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge ».

Per effetto di tale disposizione i magistrati che « per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcuno scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria », pur conseguendo la nomina secondo la nuova legge, non conseguono, nella qualifica di magistrato di Cassazione, l'anzianità normale stabilita dal citato articolo 7, primo capoverso, ma conseguono una anzianità minore (dall'entrata in vigore della legge): ricevono, così, inspie-

gabilmente ed assurdamente, una vera e propria retrocessione nella carriera (rispetto a tutti gli altri magistrati che acquisiscono la anzianità di cui all'articolo 7, primo capoverso), sino al limite, paradossale, di essere scavalcati, nella nuova anzianità, dai magistrati meno anziani (comma quinto dell'articolo 21) che non potevano partecipare agli scrutini, non avendo ancora raggiunta l'anzianità richiesta per detta partecipazione dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1. Subiscono, conseguentemente, un grave danno sotto molteplici aspetti (ulteriore progressione nella carriera; connessa progressione economica; rapporti con i magistrati meno anziani in ordine al conferimento di funzioni e di incarichi direttivi, al trasferimento di sede, eccetera), venendo ingiustamente posti — agli effetti di tale trattamento — sullo stesso piano di « coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole », cioè di coloro per i quali, con profonda differenza dai primi, sussiste un palese motivo di demerito (o, almeno, di presunto demerito) per giustificare quel trattamento deteriore.

È evidente, nei confronti dei magistrati in parola, l'ingiustizia della norma citata e, sotto il profilo della disparità di trattamento, addirittura la sua illegittimità costituzionale.

Sostanzialmente (e questa è la prima trasparente ragione di ingiustizia) la norma stessa attribuisce rilevanza, ai fini del detto trattamento sfavorevole, non già ad un comportamento di demerito del magistrato in questione e neppure ad una sua condotta positiva che possa essere almeno indiziante di una nota di demerito, bensì esclusivamente ad un comportamento omissivo, ad una inerzia, come tale insuscettibile di qualsivoglia valutazione soggettiva a sfavore dell'interessato: si tratta, invero, di inerzia che, lungi dall'essere indice di coscienza di proprio demerito, è stata quasi sempre determinata, o può essere determinata, da rispettabile prudenza, equilibrata modestia, consapevolezza della esigenza di maggior tempo e di più lunga preparazione, rispetto al diverso sistema di progressione allora vigente, per apprestare e prescegliere gli elaborati che allora erano necessari per essere sottoposti al

vaglio inerente allo scrutinio, anche considerando che le funzioni concretamente esercitate dall'interessato potevano rendergli impossibile di acquisire elaborati a notevole livello di scienza giuridica, metterlo per ciò stesso in condizione di inferiorità rispetto ad altri interessati e consigliargli di non correre l'alea di riportare un giudizio sfavorevole.

Orbene, tale comportamento inerte o addirittura consapevolmente responsabile per la dignità e prudenza non può essere motivo sostanziale di punizione e comportare un ritardo nella data di decorrenza della nomina a magistrato di Cassazione, come è stato invece stabilito per gli altri magistrati non giudicati favorevolmente in sede di precedente scrutinio.

Non va inoltre trascurato (anche a prescindere dal rilievo precedente) che, di fatto, la inerzia è stata determinata, per un ricordo di avvenimenti recenti del passato che non può essere ignorato, anche e soprattutto da motivi che nulla hanno a che vedere con presunte valutazioni soggettive di proprio demerito, ma sono connesse alle obiettive e peculiari circostanze inerenti all'*iter* legislativo che ha portato alla legge 20 dicembre 1973, n. 831.

Come è noto, invero, tale *iter* si è svolto ininterrottamente per alcuni anni, attraverso numerose proposte o disegni di legge, sostanzialmente conformi al testo della legge citata, approvata allo scadere del 1973, mentre i testi precedenti sono pervenuti nel corso degli anni precedenti, ben spesso con pubblica risonanza di consensi o di critiche, talvolta fin quasi alla definitiva approvazione del Parlamento: e clamoroso è il ricordo della cosiddetta « legge Di Primio », che fu approvata in sede legislativa dalla competente Commissione della Camera dei deputati nel contesto di tutti i singoli articoli, mentre ebbe impreveduto voto contrario nella votazione finale a scrutinio segreto. Questi avvenimenti (ripetesi, notori e di recente memoria) determinarono una situazione psicologica, ovviamente comprensibile, di quasi certezza circa la imminente entrata in vigore delle nuove norme, situazione che influen-

zò perfino gli organi di governo della Magistratura nelle incertezze o nei ritardi con cui furono banditi o svolti gli ultimi scrutini. Sì che non può farsi certamente carico (sotto il profilo di un presunto demerito) a quei singoli magistrati che abbiano deciso di non partecipare a detti scrutini, ritenendo, in tutta comprensibile e giustificabile supposizione, che le nuove norme di imminente vigore avrebbero reso frustraneo lo svolgimento degli scrutini stessi e perciò astenendosi da una partecipazione che si prospettava non solo inutile ma anche sterilmente dispendiosa per la predisposizione dei ben noti « titoli ».

Va richiamato infine quanto si è già accennato in precedenza (ultima e non irrilevante ragione di ingiustizia nei confronti dei magistrati qui considerati) circa il caso limite dei magistrati meno anziani dei predetti (comma quinto dell'articolo 21) i quali, non avendo maturato il periodo minimo per partecipare agli abrogati scrutini per

l'accesso in Cassazione (quindi senza che per loro sia neppure ipotizzabile alcun teorico merito, come quello della presentazione di « titoli » non delibati), hanno tuttavia conseguito l'anzianità giuridica dal compimento dei sette anni, a termini dell'articolo 4 della nuova legge e quindi, avendo ricevuto valutazione favorevole a norma di detta legge, hanno l'anzianità stabilita dall'articolo 7.

Perciò si propone di sopprimere, dal sesto comma dell'articolo 21 della anzidetta legge, l'inciso relativo ai magistrati « che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria »; applicarsi a detti magistrati la disposizione di cui al comma quinto dello stesso articolo 21; così modificarsi, nel rispettivo contesto dei commi quinto e sesto, l'articolo 21 citato, con effetto ovviamente dalla entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 831.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

I commi quinto e sesto dell'articolo 21 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, sono modificati come segue, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa.

Al comma quinto, dopo l'ultima parola « scrutinio », segue la virgola e sono aggiunte le parole: « e ai magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione pur avendo l'anzianità necessaria ».

Nel comma sesto sono soppresse le parole: « che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo la anzianità necessaria, e coloro ».